

LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI  
NELLA MONTAGNA BOLOGNESE NEL SECOLO XIX

[Già pubblicato in *Comunità e beni comuni dal Medioevo ad oggi*.

Atti della giornata di studio (Capugnano, 10 settembre 2005), a cura di Renzo Zagnoni,  
Porretta Terme - Pistoia, 2007, pp. 117-138.

© Gruppo di studi alta Valle del Reno (Porretta Terme - Bo) - Società Pistoiese di Storia Patria  
(Pistoia) - Distribuito in digitale da Alpes Appenninae - [www.alpesappenninae.it](http://www.alpesappenninae.it)]

Sommario: 1. I diritti di servitù su terre comunali. 2. La legge Zucconi. 3. La formazione dei domini collettivi. 4. Conclusioni

### 1. I diritti di servitù su terre comunali

Nella montagna bolognese l'abolizione delle pubbliche servitù ha avuto inizio molti anni più tardi rispetto alla Toscana; infatti, nel periodo in cui negli altri Stati italiani ed europei gli usi civici venivano aboliti in nome della proprietà libera e individuale, nello Stato pontificio si verificava il fenomeno inverso. In particolare, a causa dell'indebolimento del potere feudale, seguito alle riforme del periodo della restaurazione, i diritti d'uso continuarono a diffondersi e a consolidarsi ulteriormente<sup>1</sup>.

Agli inizi dell'Ottocento, nella provincia di Bologna, i diritti consuetudinari si erano già estinti nelle località di pianura, anche se in alcuni comuni piccole particelle di terreno sterile risultavano essere ancora intestate alla generalità degli abitanti, come pure molte aree su cui sorgevano edifici destinati all'uso comune; viceversa, nelle zone montane, data l'importanza che i boschi e i pascoli collettivi rappresentavano per l'economia locale, i diritti d'uso continuavano ad essere esercitati dagli abitanti di numerose borgate e frazioni. Le servitù più diffuse erano quelle di pascolo, semina periodica e legnatico, ma dalle terre d'uso collettivo gli utenti riuscivano a trarre molte altre utilità in relazione alla qualità dei terreni e ai bisogni delle famiglie<sup>2</sup>.

I beni su cui gli abitanti esercitavano gli usi consuetudinari erano boschi e campi un tempo appartenuti alle comunità originarie e quindi indicati al catasto come terreni di proprietà della generalità degli abitanti di determinate località, oppure delle famiglie appartenenti a specificate parrocchie, ma con la trasposizione dei dati dal catasto Boncompagni a quello Gregoriano, la proprietà delle terre destinate all'uso collettivo fu attribuita all'ente comune e non più ai suoi abitanti. In altri casi le famiglie oltre a perdere la proprietà, perdevano il dominio esclusivo sui beni e ciò avveniva in seguito ai riordinamenti amministrativi che comportavano la soppressione di antichi comuni, poiché i beni comunitativi confluivano nel patrimonio dell'ente al quale il comune soppresso veniva accorpato e gli utenti difficilmente riuscivano ad impedire che i comuni estendessero l'uso delle terre frazionali a tutti i residenti.

Non si conoscono notizie ufficiali sull'estensione delle terre gravate da diritti d'uso nella prima metà dell'Ottocento, ma solo dati parziali contenuti nel progetto di legge sull'abolizione delle pubbliche servitù nell'ex Stato Pontificio, presentato alla Camera dal ministro dell'agricoltura Grimaldi il 29 novembre 1884. I dati forniti dal ministro sono incompleti perché tenevano conto solo delle

---

<sup>1</sup> R. Giacoia, *La liquidazione degli usi civici nella montagna bolognese e i consorzi di Utilisti*, in "Nuèter", XXX, 2004, n. 60, pp. 337-384

<sup>2</sup> Sono quei diritti di uso civico oggi definiti minori solo perché in fase di liquidazione danno luogo ad un indennizzo inferiore a quello riconosciuto per i diritti cosiddetti "principali". Alcuni di questi diritti secondari erano strettamente collegati all'allevamento del bestiame e all'esercizio del diritto di legnatico: come il diritto di raccogliere erba e foglie per le lettiere degli animali, il diritto di costruire recinti e capanne in prossimità dei pascoli e il diritto di prelevare legname per le riparazioni o per la costruzione di arnesi da lavoro o altri utensili. In altri casi si trattava di diritti di natura diversa come quello di estrazione di pietre o altro materiale da costruzione.

terre soggette alle servitù affrancabili ai sensi della notificazione pontificia del 1849<sup>3</sup>, una legge che consentiva l'affrancazione facoltativa dei fondi dalle servitù di pascolo, di vendere erba e di fidare. Provvedimento che, come è evidenziato nella tabella, non conseguì risultati uniformi in tutte le province.

**Tabella I – Province in cui risultavano servitù in esercizio**

PROVINCE	Terre soggette a servitù nel 1850	Terre affrancate tra il 1853 ed il 1882.	Terre non affrancate nel 1883 in Ha.
Ancona	5.965	-	5.965
Ascoli Piceno	1.323	-	1.323
Bologna	5.432	-	5.432
Macerata	14.475	2.453	12.022
Perugia	177.088	7.275	169.813
Pesaro-Urbino	1.285	-	1.285
Ravenna	16.267	1.113	15.154
Roma	373.555	146.258	227.297
<b>Totale Ha.</b>	<b>595.390</b>	<b>157.099</b>	<b>438.291</b>

Da uno studio più ampio compiuto dal conte Giovanni Massei, che teneva conto di tutti gli usi praticati nel territorio bolognese, risulta che i beni comunali soggetti a pubbliche servitù si estendevano per circa 9.000 ettari. Il dato si ricava dalle tavole, allegate al testo, dove sono compiutamente riportati i comuni in cui esistevano terre gravate da usi collettivi, le comunità o i consorzi titolari dei diritti, l'estensione, la natura dei terreni ed il loro valore censuario<sup>4</sup>.

Nel periodo compreso fra il censimento napoleonico del 1811 e quello pontificio del 1853 la popolazione della montagna bolognese ebbe un notevole incremento e l'aumento del numero degli abitanti continuò per tutto il secolo, determinando un più intenso e diverso utilizzo delle risorse comuni<sup>5</sup>. Per fare fronte alle nuove esigenze degli abitanti in alcuni luoghi furono messe a coltura terre in precedenza destinate al pascolo collettivo.

Dopo l'Unità la necessità dei comuni di fare rispettare le prime leggi forestali, senza rinunciare agli introiti che le terre di uso collettivo assicuravano ai bilanci comunali, indusse le amministrazioni a redigere dei nuovi regolamenti per la gestione dei territori; a volte le disposizioni avevano l'esclusiva funzione di riservare l'uso dei beni solo agli abitanti di determinate frazioni del comune (è questo il caso del regolamento di Lizzano in Belvedere che riconosceva il diritto di legnatico in luoghi specificatamente destinati a ciascuna frazione<sup>6</sup>, o del regolamento comunale di Porretta che

<sup>3</sup> Si tratta del primo provvedimento emesso dal governo pontificio che trovò effettiva applicazione nello Stato perché le precedenti disposizioni non divennero mai esecutive a causa della decisa opposizione delle popolazioni ad ogni tentativo di abolizione delle servitù. La notificazione pontificia del 29 dicembre 1849 ebbe una grande importanza ai fini dell'accertamento delle terre gravate da usi perché stabilì che, indipendentemente dalla loro origine, le servitù dovessero essere ritenute come derivanti da titolo espresso o presunto in tutti i casi in cui i proprietari non avessero dimostrato, entro il triennio successivo all'applicazione della legge, che gli usi esercitati sui loro fondi discendevano solo da consuetudine e che era meramente affermativa o facoltativa. Solo in questo caso il proprietario era esonerato dal pagamento dell'indennità agli utenti e poteva recintare i fondi per destinarli alla coltivazione o ad altro uso più produttivo. Scaduto il termine stabilito dalla legge tutte le terre destinate ad usi civici, i cui proprietari non avevano ritenuto opportuno ricorrere alla facoltà prevista dall'articolo X, erano a tutti gli effetti da considerarsi gravate da servitù; nello stesso tempo si affermava la presunzione che tutti i fondi recintati in data anteriore al 1850 dovessero, fino a prova contraria, ritenersi liberi da vincoli.

Secondo i dati relativi all'applicazione della Notificazione Pontificia forniti al ministro Grimaldi dalle prefetture, emerge che nel periodo 1850-1882 in molte province, fra le quali Bologna, la norma non ebbe attuazione, che poche erano state le affrancazioni avvenute in Umbria e Marche e che nelle province della legazione l'unica liquidazione riguardava la provincia di Ravenna dove nel 1880 era stato abolito il diritto di pascolo su 1.113 ettari di terreno sterile. L'applicazione della legge ottenne dei buoni risultati nella provincia romana, dove le servitù di pascolo esistenti su vaste estensioni di terre produttive impedivano una più redditizia destinazione dei fondi. La notificazione pontificia restò in vigore fino al 1888.

<sup>4</sup> G. Massei, *Dei Comunali*, Lucca 1853. Dai dati contenuti del volume risulta che nella provincia di Bologna le famiglie di 74 borgate o frazioni vantavano diritti consuetudinari su terre pubbliche, private o di proprietà delle stesse comunità.

<sup>5</sup> B. Farolfi, *Usi collettivi e terre comuni nella legazione di Bologna a metà ottocento*, in "Studi in onore di Gino Barbieri", vol. II, Salerno, 1983, pp. 813-852.

<sup>6</sup> AUCBO, *Verballi Giunte d'arbitri*, volume 4, Comune di Lizzano in Belvedere. Nel regolamento sui diritti d'uso dei Beni Comunali del 12 ottobre 1884 si legge: *Capitolo III del legnatico o fuocaggio - Articolo 30: -Tale diritto spetta per antica consuetudine agli abitanti nelle seguenti frazioni e sui luoghi qui appresso designati:*

a) Lizzano nel territorio detto Carnaia fino alla Serra di Fiamminetta.

consentiva la raccolta della legna alle sole famiglie di Capugnano e Castelluccio)<sup>7</sup>. I regolamenti limitavano sempre il diritto di legnatico esclusivamente alle esigenze domestiche e sottoponevano l'accesso ai pascoli al pagamento di una tassa. In taluni casi i comuni subordinavano il prelievo della legna per il riscaldamento all'esistenza dello stato di indigenza delle famiglie richiedenti, come nel caso di Camugnano<sup>8</sup>; questo presupposto, però, rafforzava la convinzione che le servitù civiche sull'Appennino bolognese non avessero avuto origine da un titolo originario ma da concessioni d'uso: *"Nella provincia di Bologna, secondo quanto riferisce il prefetto, non vi sono fondi realmente gravati da servitù di pascolo, basata sopra giusti titoli. Nei comuni di Crespellano, Lojano, Monghidoro, Monterenzio, Castiglione de' Pepoli e Camugnano vi sono beni comunali colpiti del jus pascendi e lignandi; ma tali servitù piuttosto che provenire da un titolo vero e legittimo, derivano da un uso invalso ab antiquo e tollerato dalle autorità locali di cedere gratuitamente, o mediante corrispettivo, il pascolo agli abitanti di quei luoghi"*<sup>9</sup>. Nei giudizi di affrancazione avviati alcuni anni dopo l'esistenza di regolamenti per la gestione dei beni comunali, approvati in data anteriore alla pubblicazione della legge n. 5489 del 1888, costituirà un elemento a favore dei comuni in quei casi dove la proprietà delle terre era controversa.

## 2. La legge Zucconi

Negli anni immediatamente successivi alla formazione dello Stato unitario il governo attuò numerosi interventi legislativi in materia di usi civici, diretti a regolamentare specifiche situazioni locali ereditate dalla precedente legislazione preunitaria. Tali interventi si rivelarono frammentari e poco efficaci.

Nel 1888 fu approvata la legge n. 5489<sup>10</sup> dal titolo *"Abolizione delle servitù di pascolo, di seminare, di legnatico, di vendere erbe, di fidare o imporre tassa a titolo di pascolo nelle ex Province Pontificie"*, la prima di una serie di leggi destinate ad essere applicate su un'area geografica molto vasta e dove i diritti collettivi rivestivano un ruolo economico rilevante. Il provvedimento stabiliva l'abolizione obbligatoria delle servitù contro un indennizzo agli utenti costituito da una quota dei beni affrancati; solo nel caso di diritti d'uso esercitati su terre private era ammessa anche la liquidazione in denaro.

Il testo, nonostante riproponesse all'articolo 1 una formula già utilizzata in altri provvedimenti emessi in quegli anni: *"Sono abolite nella misura e nell'estensione dell'ultimo possesso di fatto..."*<sup>11</sup>, rive-

---

b) Pianaccio, dalla Canala del Pero all'Arscicio: i Balzi di Scudirossola, e dalla Canala di Corso fino a Ca di Bonavera. Per la Borgata di Fiamminetta al Monte grande e tutti gli altri versanti di territorio cespugliato fuori Preso.

c) Monteacuto, al di sotto della strada che dalla Caffa mette in Toscana, meno il Crinale o montello sovrastante alla Martinaia, il quale, come ogni altro crinale deve essere sempre rigorosamente rispettato dovunque.

Per lo stesso paese di Monteacuto si assegna pure il Versante del Baricello sotto la strada che dalla Caffa va ai Balzi dell'Inferno fino alla presa Z.

d) Vidiciatico, i Borroni o Burroni.

e) Chiesina e Rocca Corneta, La Riva fino alla Canata detta dei Botti Monte Boccia e Bagnadori sotto la strada della Vergine fino al fosso della Cannella: Basseda sotto la strada della Vergine e Piana di Rodò.

- Con atto consigliare 14 giugno 1885 fu stabilito che tutte queste località siano marcate con lettere I. L.

<sup>7</sup> AUCBO, *Verbalì Giunte d'arbitri*, volume 6, Comune di Porretta. Regolamento per l'esercizio d'uso nei boschi e beni comunali del 16 maggio 1877: Capo III - Del legnatico -

- Articolo 16: *L'esercizio del diritto d'uso del legnatico è attribuito per fuochi e non per capi ossia compete ai singoli capi di casa o di famiglia ed a chi li rappresenta, non ai singoli individui e solo agli abitanti di Capugnano e di Castelluccio.*

- Articolo 17: *Gli abitanti di Capugnano e Castelluccio i soli che hanno diritto alla legna da ardere potranno raccogliercela nei luoghi indicati ogn'anno dalla Giunta Municipale, e non in quantità maggiore del bisogno regolato dal fuoco e dal numero dei membri della famiglia.*

<sup>8</sup> AUCBO, *Verbalì Giunte d'arbitri*, volume 7, Comune di Camugnano.

*Comune di Camugnano - Regolamento disciplinare da osservarsi in occasione di taglio di legna gratuitamente concesso ai comunisti poveri per uso delle loro famiglie - Regolamento forestale del 15 maggio 1883.*

Articolo 5°: *Poiché la gratuita concessione del combustibile ai Comunisti riflette pienamente e semplicemente ai bisogni interni delle singole famiglie e non può eccedere i termini di cui l'articolo 521 del codice civile così ne viene di necessaria conseguenza che seppur neppur l'utente può tagliare legna più dell'occorrente per poi metterla in vendita o ridurla in carbone ciò che resta assolutamente proibito.*

<sup>9</sup> Disegno di legge del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio presentato al Parlamento nella seduta del 29 novembre 1884.

<sup>10</sup> Il progetto di legge originario, presentato dal ministro dell'agricoltura Bernardino Grimaldi, al Parlamento, conteneva chiari intenti liquidatori ed erano privilegiati gli interessi dei proprietari delle terre senza distinzione alcuna fra soggetti pubblici e privati. Tuttavia, nel corso del dibattito parlamentare che porterà all'approvazione della legge n. 5489 solo quattro anni dopo, il presidente della commissione, Giovanni Zucconi, riuscirà a fare approvare un testo in controtendenza rispetto ai provvedimenti emessi negli anni precedenti.

<sup>11</sup> Legge 2 aprile 1882, n. 698: *"Abolizione del diritto del così detto erbatico e pascolo nelle Province di Venezia, Belluno ed Udine"*; legge

lava una maggiore attenzione da parte della classe politica verso i diritti collettivi, non più ritenuti un ricordo del passato da cancellare perché non corrispondenti al moderno concetto di proprietà, ma come diritti dei residenti che, se aboliti, dovevano dare luogo ad un indennizzo da attribuire direttamente agli utenti e non ai comuni come era avvenuto con la notificazione del 1849<sup>12</sup>. Dopo un secolo di intolleranza verso ogni forma di proprietà che non fosse libera e individuale<sup>13</sup>, con la legge del 1888 si assiste ad un'inversione di tendenza perché, per effetto della sua applicazione, si costituirono numerose proprietà collettive in tutta l'Italia Centrale.

Per attuare gli obiettivi previsti dalla legge fu istituita una magistratura speciale<sup>14</sup>, una giunta composta da tre arbitri, il giudice del tribunale del circondario in cui si trovavano i beni e due esperti. La commissione aveva il compito di accertare, sulla base elenchi forniti dalle prefetture<sup>15</sup>, l'esistenza delle servitù collettive, le modalità di esercizio dei diritti e il controvalore da assegnare alle comunità per l'abolizione degli usi; le giunte disponevano di ampia discrezionalità e il loro giudizio era irrevocabile.

Nella provincia di Bologna i collegi arbitrali si costituirono in tre circondari, Imola, Bologna e Vergato. Sfuggirono agli accertamenti delle giunte i demani frazionali dei comuni di Castiglione dei Pepoli, Monghidoro e Ozzano dell'Emilia circa 800 ettari di boschi che non furono denunciati né dal prefetto né da altri interessati<sup>16</sup>.

Il procedimento di abolizione aveva inizio con l'invio da parte dei prefetti alle rispettive giunte territoriali, dell'elenco dei beni gravati da servitù. L'elenco veniva successivamente affisso presso il municipio del luogo in cui si trovavano i beni da affrancare e tutti gli interessati potevano inviare, entro sessanta giorni, al collegio le loro osservazioni. Scaduto il termine per presentare dei ricorsi, la giunta nominava un perito con l'incarico di svolgere i relativi accertamenti. Completata l'istruttoria veniva redatta una perizia che era pubblicata in comune affinché tutti potessero prenderne visione e presentare le eventuali opposizioni<sup>17</sup>. Conclusi gli accertamenti il presidente della giunta stabiliva la data di una prima udienza conoscitiva nell'ambito della quale gli interessati potevano partecipare e avanzare richieste, assistiti eventualmente dai legali. Esaminate le prove presentate da entrambe le parti, proprietari e utenti, e tenuto conto delle valutazioni del perito, la giunta emetteva la sentenza che, nel caso di servitù su terre pubbliche, assegnava alla collettività una quota dei beni in libera proprietà affinché fossero destinati all'uso comune. Qualora la giunta avesse ritenuto gli usi indispensabili per la collettività la legge prevedeva che gli utenti potessero essere ammessi ad affrancare l'intero territorio gravato da servitù contro il pagamento al comune di un canone annuo.

La Giunta d'arbitri di Vergato operò ininterrottamente dal 1889 al 1892 per abolire i diritti consuetudinari esercitati su circa 6.800<sup>18</sup> ettari di terre pubbliche nei comuni di Camugnano, Gaggio

---

28 febbraio 1892, n. 72 : "Abolizione della servitù di legnatico che si esercita dagli abitanti della terra e castello di Tatti nelle Maremme toscane in Comunità di Massa Marittima".

<sup>12</sup> In tema attribuzione di terre la legge si ispira alla notificazione del 1849 ma in merito all'assegnazione delle terre stabili che i beni dovessero essere assegnati direttamente agli abitanti costituiti in associazione.

<sup>13</sup> P. Grossi, *Un altro modo di possedere. La proprietà collettiva in Italia: l'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Milano 1977.

<sup>14</sup> Per valutare le specifiche realtà territoriali la legge prevedeva l'istituzione di giunte d'arbitri che erano dette circondariali perché avevano giurisdizione nella circoscrizione territoriale in cui aveva sede la pretura e dovevano insediarsi in tutti quei distretti dove i prefetti avevano riscontrato l'esistenza di diritti di uso civico da liquidare. L'attività delle giunte fu "sospesa" agli inizi del Novecento con la legge n. 76 del 8 marzo 1908 a causa delle forti tensioni sociali presenti nel paese, di natura certamente più complessa, ma aggravate anche dalla sottrazione all'uso collettivo di boschi e pascoli da cui traevano il loro sostentamento le fasce più deboli della popolazione. Il criterio per la nomina dei componenti del collegio fu modificato dalla legge n. 381 del 1891.

<sup>15</sup> Le note dei prefetti costituivano la dichiarazione dell'esistenza di diritti di uso civico su un determinato comune. Gli elenchi dovevano contenere: i dati relativi alla natura e alla denominazione dei fondi; il tipo di servitù a cui il fondo era assoggettato; l'ubicazione del bene, la sua superficie e l'estimo; il nome del privato o del comune proprietario; l'indicazione degli abitanti dei comuni, delle frazioni o delle parrocchie che vantavano i diritti d'uso.

<sup>16</sup> In questi tre comuni l'accertamento dell'esistenza di diritti di uso civico avverrà molti anni più tardi sulla base di quanto stabilito dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766.

<sup>17</sup> Gli accertamenti tenevano conto anche delle dichiarazioni degli utenti in merito al numero del bestiame posseduto, al periodo di godimento dei pascoli comunali, alla estensione e qualità dei terreni soggetti a vincoli ed altri elementi utili a stabilire il corrispettivo da attribuire alle frazioni.

<sup>18</sup> Le eventuali affrancazioni avvenute fra i privati proprietari e gli utenti ebbero natura strettamente contrattuale. L. Rava, *Relazione sull'andamento dei domini collettivi creati dalla legge 4 agosto 1894*, Camera dei Deputati, XII Legislatura, Documento n. XV, seduta del 4 aprile 1905, Roma, 1906, p. 16.



Montano, Granaglione Lizzano in Belvedere e Porretta Terme, diritti che erano esercitati dagli abitanti di trenta frazioni. Il solo caso in tutta la provincia di abolizione di usi civici su terre private, di cui si occuparono le giunte arbitrali, riguarda la causa promossa dalla Generalità delle famiglie delle Mogne contro i conti Ruggeri, eredi dei conti Bardi di Firenze. La causa durò quasi vent'anni e si concluse nel 1907 con un verdetto favorevole agli abitanti<sup>19</sup>.

In ciascuno dei cinque comuni dove esistevano beni gravati dalle servitù d'uso si presentarono agli arbitri delle situazioni estremamente differenziate, l'unico elemento comune agli abitanti di tutte le frazioni, ad eccezione di quelli di Gaggio e Bombiana per i motivi che vedremo in seguito, fu il tentativo dei capifamiglia di opporsi con ricorsi, istanze e suppliche all'applicazione della legge che aboliva le servitù perché erano consapevoli che la sua esecuzione avrebbe determinato una consistente riduzione delle terre di uso collettivo: la generalità degli utenti della montagna non era interessata ad acquisire la proprietà dei beni ma voleva continuare ad esercitare quei diritti consuetudinari che assicuravano il sostentamento alle famiglie<sup>20</sup>.

### 3. La formazione dei domini collettivi

Al momento dell'entrata in vigore della legge abolitiva, nel Comune di Camugnano i diritti d'uso erano esercitati dagli abitanti di 13 comunità su 1.180 ettari di terre comunali. Non esistono regolamenti per l'uso dei pascoli e il diritto di legnatico era disciplinato esclusivamente dal regolamento forestale del 15 maggio 1883. Secondo le indagini del prefetto le modalità di utilizzo dei beni non erano le stesse per tutte le frazioni perché dalla relazione inviata alla Giunta circondariale risultava che gli abitanti di alcune frazioni erano tenuti a corrispondere al comune un canone per l'utilizzo dei fondi comunali, mentre quelli di altre borgate erano esenti da ogni imposta. Nella stessa relazione era evidenziata l'assenza da parte dell'Ente di una funzione di controllo sui territori che avrebbe dovuto amministrare: infatti l'Amministrazione comunale non era mai intervenuta quando in alcune borgate le famiglie iniziarono a coltivare in modo continuativo ed esclusivo i fondi<sup>21</sup>. La riduzione a coltura delle terre avvenne prevalentemente nelle frazioni situate nella zona più bassa del territorio comunale, mentre nelle altre gli utenti continuarono a destinare i beni all'uso collettivo<sup>22</sup>.

Dopo la pubblicazione della legge gli abitanti di Camugnano riuniti in associazioni chiesero alla Giunta circondariale di Vergato la liquidazione dei diritti di uso civico di semina, pascolo e legnatico. Gli accertamenti istruttori confermarono l'esistenza delle sole servitù di pascolo e legnatico, mentre il diritto di semina, sebbene esercitato in tutti i comuni, fu riconosciuto solo agli abitanti di Gaggio Montano perché tutti i periti incaricati dei sopralluoghi, preferirono, data la scarsa produttività dei terreni, non menzionare tale diritto per evitare agli utenti ulteriori oneri di accertamento. Con sentenza del 4 aprile 1892 la Giunta assegnò complessivamente agli abitanti quasi 800 ettari di boschi e pascoli, attribuendo a ciascuna frazione una parte di territorio comunale situato in prossimità delle abitazioni. Ad assegnazione avvenuta gli utenti suddivisero le terre in quote che ripartirono fra tutti i capifamiglia. A questa operazione, avvenuta spesso con atti pubblici redatti da un unico notaio, seguì in molti casi la variazione dell'intestazione catastale a favore delle famiglie con la sola opposizione della Sottoprefettura di Vergato. Soltanto gli abitanti delle frazioni di Bargi e Mogne<sup>23</sup> costituirono dei regolari consorzi per la gestione delle terre collettive tutt'oggi operanti sul territorio.

---

<sup>19</sup> A causa di una lunga serie di enfiteusi iniziate del Cinquecento i mognesi persero la proprietà di una vasta zona del loro territorio. Dopo la pubblicazione della legge che consentiva l'affrancazione delle terre gli abitanti della frazione chiesero alla Giunta circondariale la liquidazione degli antichi diritti che si erano sempre riservati su una quota delle terre comuni.

<sup>20</sup> M. Pozzi, *Consorzi di Utilisti nell'alto Appennino bolognese*, in "Nueter", II, 1975, n. 4, pp. 48-56.

<sup>21</sup> Il disinteresse da parte del Comune verso i diritti degli abitanti sulle terre collettive è eclatante nella rinuncia alla lite votata dal consiglio comunale nel 1870 riguardo la controversia fra gli abitanti della frazione di Mogne e i conti Ruggeri. Vedi in proposito P. Guidotti, *Il Camugnanesi dal XII al XX secolo*, Bologna 1985, pag. 124.

<sup>22</sup> Provincia di Bologna, Assessorato alla programmazione e pianificazione territoriale, *Diritti e territori: l'uso civico nell'Appennino bolognese, elementi generali e storia locale*, a cura di D. Del Vecchio e C. Dirani, Bologna 1992.

<sup>23</sup> Dopo la sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 2 febbraio 1906 la Giunta d'arbitri concesse ulteriori 42.71.60 ettari di terreno alla frazione portando l'estensione complessiva a 89.05.40 ettari. L'anno successivo gli abitanti costituirono il Consorzio degli utilisti della frazione di Mogne.

A causa della diffusa situazione di illegalità l'istruttoria demaniale avviata negli anni Trenta del Novecento, in applicazione della legge sul riordinamento degli usi civici nel Regno del 16 giugno 1927, non è ancora conclusa.

- Nel Comune di Gaggio Montano agli arbitri si presentò una realtà insolita perché i boschi e pascoli un tempo destinati all'uso comune erano stati trasformati in campi coltivati e gli utenti-assegnatari, anziché la liquidazione degli antichi usi, avanzavano la richiesta di riscatto delle quote possedute a titolo di affitto.

Per comprendere le pretese degli utenti è necessario tenere presente che da molto tempo le terre non erano più fruite dalla generalità degli abitanti delle frazioni di Gaggio e Bombiana, ma affittate in lotti di estensione variabile a 175 famiglie che rappresentavano una parte degli aventi diritto<sup>24</sup>. I beni comunali soggetti a servitù collettive erano costituiti da due separati fondi denominati Foresta e Masonte e da alcuni lotti sparsi, l'estensione complessiva dei terreni era di 300 ettari. L'affitto dei fondi era regolato dai paragrafi 9 e 10 delle Provvisioni comunali emanate il 21 agosto del 1797 durante la Repubblica Cisalpina; tali norme stabilivano che le terre assegnate agli utenti non dovessero essere lasciate incolte per oltre un biennio a pena di una sanzione pecuniaria e del subingresso di altri aventi diritto nella conduzione della quota. Il corrispettivo da versare al Comune era pari ad 1/8 del valore dei prodotti del fondo da pagarsi in natura.

L'assegnazione di quote ad uso individuale dell'antico patrimonio collettivo dava luogo alla successione degli eredi nella conduzione dei fondi assegnati e nel tempo invalse fra gli affittuari anche l'uso di cedere le concessioni dietro compenso.

Per sostenere i loro diritti di "proprietari" gli utenti con una memoria inviata alla Giunta in data 21 febbraio 1890 facevano conoscere che: *"Non si può negare questa trasformazione degli originari diritti degli utilisti, quando si rifletta che terreni dapprima sterili ed improduttivi furono dall'industria privata degli utilisti convertiti in campi colti, seminati e vitati, che ora rendono al comune più di lire 2.000 all'anno, e che i singoli possedimenti di ciascun utilista vennero e vengono separati con certi confini, servirono e servono sovente volte di oggetto di successioni ed a contratti senza che le amministrazioni comunali consapevoli dei fatti frapponessero ostacoli od elevassero proteste"*<sup>25</sup>.

Nel corso del secolo l'Amministrazione comunale, per coprire delle esigenze di cassa, aveva venduto in tempi diversi parte delle terre soggette a servitù, sollevando vivaci proteste da parte della popolazione. Però una vendita avvenuta nel 1854 aveva consentito agli assegnatari il ricongiungimento del dominio diretto con il dominio utile e quindi l'acquisto della piena proprietà. Il dominio utile era il diritto riconosciuto a coloro a favore dei quali era iscritta la servitù d'uso e consisteva nel diritto di godere delle utilità dei fondi: per questo motivo nell'Alto Appennino bolognese erano chiamati utilisti i titolari dei diritti collettivi. La vendita fu autorizzata dal governo bolognese a condizione che fosse riconosciuto il diritto di prelazione e che fossero conservate a favore degli abitanti le servitù in esercizio; clausole peraltro previste in tutte le vendite di beni comunitativi avvenute nello Stato Pontificio e che scoraggiava eventuali interessati dal presentare proposte d'acquisto all'asta perché ben poco potevano rendere delle terre sulle quali gravavano delle servitù, che in questo caso erano di semina e di pascolo. Fu così che i beni in vendita furono assegnati ai soli utenti che avevano partecipato all'incanto e che avevano presentato delle offerte molto basse.

Nel 1879 il Consiglio comunale deliberò di vendere alcuni campi incolti ma la decisione provocò tali proteste e disordini che l'asta tenuta l'anno successivo andò deserta. La mobilitazione popolare seguita al tentativo del Comune di vendere i lotti liberi e il ricordo della vendita avvenuta nel 1854, indusse gli utenti a chiedere alla Giunta d'arbitri l'assegnazione in proprietà della quota posseduta.

Dalla lettura degli atti del processo arbitrale si legge che, secondo l'avvocato dei ricorrenti, la proprietà dei fondi attribuita al Comune nel 1835, al momento dell'entrata in vigore del catasto Gregoriano, era solo una formalità necessaria per il pagamento delle imposte e che il canone di affitto versato dagli utenti altro non era che il rimborso al Comune delle tasse pagate all'erario al posto dei veri proprietari, gli utilisti. A questa tesi il Sindaco oppose quella che i beni erano destinati da

---

<sup>24</sup> "Bollettino degli usi civici", 1931, Roma, pag. 1215. Relazione del Commissario per la liquidazione degli usi civici nell'Emilia ed Alte Marche 1925-1930: *In comune di Gaggio accadde che una zona di tavole 303.00.79 proveniente dall'affrancazione di quelle terre comunali, fosse dalla stessa Giunta d'Arbitri di Vergato, con sentenza 12-19 maggio 1892, erroneamente divisa fra 175 cittadini (su 362 famiglie là esistenti), assegnandola singolarmente in enfiteusi ai medesimi.*

<sup>25</sup> AUCBO, *Verballi Giunte d'arbitri*, volume 3, comune di Gaggio Montano. Ricorso dei possessori utilisti.

secoli al soddisfacimento dei bisogni di tutta la collettività e a proposito degli atti di trasferimento di proprietà nella memoria a favore del Comune, si legge: *“La verità è che non vi è, né può esservi nei singoli comunisti proprietà, né possesso; vi è solo una apparenza priva di qualsiasi efficacia giuridica, perché chi subentra sia per atto fra vivi, sia per successione, ad un Comunista nell’esercizio del diritto di seminare, lo acquista non per trasmissione dal primo, ma per diritto proprio, giacché essendo anch’egli un Comunista, ha per sé il diritto di seminare, come in potenza tale diritto aveva anche prima che potesse esercitarlo”*<sup>26</sup>.

La Giunta d’arbitri accolse la tesi degli assegnatari ed eccedendo ai limiti dalla legge, con sentenza del 19 maggio 1892, attribuì a ciascuna famiglia la “proprietà” del fondo posseduto contro il pagamento al Comune di un canone annuo di L. 2.000 per l’intero patrimonio collettivo: decisione in netto contrasto con l’obiettivo della legge, che era quello di formare delle proprietà collettive.

La chiusura dell’istruttoria demaniale nel Comune si ebbe solo un secolo dopo quando il Commissario agli usi civici di Bologna, con sentenza 23 gennaio 1991, dichiarò la non esistenza di beni di uso civico nel Comune di Gaggio Montano per effetto della sentenza irrevocabile della Giunta d’arbitri del 1892. Con la stessa sentenza il Commissario ammise gli eredi degli assegnatari all’affrancazione del canone enfiteutico.

- L’abolizione degli usi civici di pascolo e legnatico nel comune di Granaglione non avvenne per decisione arbitrale, ma per effetto di un accordo extragiudiziale fra l’Amministrazione e gli utenti ratificato successivamente dalla Giunta. Tale decisione, unica in tutta la provincia, semplificò le operazioni di accertamento e sollevò gli abitanti dalle spese che una normale istruttoria arbitrale avrebbe comportato. Su un’estensione complessiva di 831 ettari ne furono assegnati agli abitanti circa 340. L’accordo fu ratificato dalla Giunta in data 26 marzo 1891.

In questo Comune non risulta essere mai stato approvato un vero regolamento per la gestione dei beni comunali ma l’accesso ai pascoli era disciplinato da norme che stabilivano il pagamento di un’imposta per ciascun capo di bestiame, mentre il diritto di legnatico era regolato da fonti consuetudinarie. Per effetto delle leggi forestali del 1877 la quantità di legna spettante a ciascun abitante era stata ridotta a sole quindici fascine da tagliarsi in luoghi stabiliti dal comune e previa ispezione dei boschi da parte delle guardie forestali.

Dopo la pubblicazione della denuncia prefettizia, il Consiglio comunale votò la decisione di giungere ad una transazione amichevole con gli abitanti. Alcuni utenti, pur favorevoli alla proposta del Comune, inviarono al collegio un’istanza nella quale manifestavano i loro timori sugli effetti che la riduzione delle terre destinate al legnatico avrebbe comportato per gli abitanti. *“Infine i sottoscritti non possono fare a meno di fare osservare a questa eccelsa Commissione di Arbitrariato quanto sarebbe dannoso e intempestivo il privare questi abitanti in particolar modo del consueto jus lignandi giacché essendo questa parte del Comune quasi senza boscaglia la maggior parte degli abitanti per imperiosa necessità si riverserebbero a far legna sulle proprietà private con grave danno alla coltivazione dei castagni che è il maggior prodotto di questa frazione”*<sup>27</sup>.

In effetti lo stato dei boschi comunali era preoccupante<sup>28</sup>. Dalla relazione del perito depositata il 31 ottobre 1890 risultava che *“Il diritto di far legna sui beni comunali di Granaglione quantunque non risulti da altro atto scritto spetta per antica consuetudine agli abitanti delle frazioni o parrocchie componenti il Comune [...]. Dalle visite da me fatte pei rilievi delle zone dei terreni assegnate dal Comune in forza della legge 24 giugno 1888 n. 5489 ho avuto campo di verificare lo stato miserando in cui trovasi generalmente i beni comunali di Granaglione. Questo Comune che contava le migliori macchie faggette del nostro mandamento oggi non ha che estese zone di terreno popolate da poche ceppaie di faggio formanti qua e là piccole macchie in cui esercitarsi il diritto di far legna (Jus Lignandi). Si sa per cosa notoria che le vendite delle macchie di alto fusto furono forzate dai bisogni del Comune per fare fronte alle molte spese richieste dal vivere civile, ma si sa altresì che i tagli tanto dei lotti venduti, quanto di quelli per l’esercizio del Jus Lignandi furono eseguiti senza cura e senza sorveglianza, come senza cura e sorveglianza fu permesso il pascolo alle bestie*

<sup>26</sup> AUCBO, *Verbali Giunte d’arbitri*, volume 3, comune di Gaggio Montano. Memoria del sindaco del 15 gennaio 1891.

<sup>27</sup> AUCBO, *Verbali Giunte d’arbitri*, volume 1, comune di Granaglione. Ricorso degli abitanti della frazione di Capanne inviato alla Giunta il 4 marzo 1890.

<sup>28</sup> U. Bagnaresi, *Leggere la storia attraverso le colture*, in *Villaggi, boschi e campi dell’Appennino dal Medioevo all’età contemporanea*, Atti della giornata di studio (Capugnano, 14 settembre 1996), Porretta Terme - Pistoia 1997 (*“Storia e ricerca sul campo tra Emilia e Toscana”*, 5), pp. 17-25.

nelle macchie da poco tagliate”<sup>29</sup>.

Ai buoni esiti delle trattative, che furono sempre condotte nel reciproco rispetto dei diritti delle parti e dei bisogni delle famiglie, non seguì un’opportuna scelta delle terre da attribuire alle frazioni. “La Giunta d’arbitri del circondario di Vergato con sentenza 12-26 marzo 1891, affrancò le terre comunali dagli usi di pascere e legnare che li gravavano dividendo le terre in maniera alquanto irrazionale. Innanzi tutto scorporò una striscia per gli utenti, circa a metà altezza della zona comunale ed il senso orizzontale; così la parte residuata come patrimoniale al Comune fu divisa in due lunghe strisce fra cui all’incirca svolgevasi parallela quella demaniale. Inoltre non tenne conto adeguato dei bisogni delle popolazioni in quanto agli abitanti di Calistri assegnò ettari 84.37.00 ed a quelli di Biaggioni e Vizzero altri 20.31.70 che gli interessati rifiutarono procedendo come se la sentenza non fosse intervenuta e non costituendosi in consorzio”<sup>30</sup>. In fase di trascrizione al catasto dei beni assegnati in proprietà alle comunità furono compiuti degli errori che furono la causa di una successiva vendita degli stessi beni, ad opera del Comune a privati. I suddetti motivi, uniti al disinteresse degli abitanti, resero molto difficoltose le successive operazioni di accertamento, per cui l’istruttoria demaniale del Comune di Granaglione non è ancora conclusa.

Negli anni che seguirono solo l’associazione che raggruppava gli abitanti di Boschi, Capanne, Granaglione e Lustrola si costituì nella forma di consorzio di utilisti.

- I diritti di uso civico nel comune di Lizzano in Belvedere erano esercitati su un territorio di 3.700 ettari, che costituiva oltre la metà delle terre comunali gravate da pubbliche servitù nell’intera provincia. Il pascolo del bestiame era ammesso in determinate zone, e in periodi stabiliti, dietro pagamento di una tassa in ragione del numero e della specie degli animali<sup>31</sup>. Il diritto di legnatico era riconosciuto solo agli abitanti di Chiesina, Lizzano, Monteacuto, Pianaccio, Rocca Corneta e Vidiciatico, per la quantità di legna strettamente necessaria alle esigenze domestiche da tagliarsi in luoghi tradizionalmente ritenuti appartenenti alle Comunità. Si trattava in questo caso di un diritto che spettava per fuochi, cioè per nucleo familiare, e non per testa come era riconosciuto agli abitanti di Granaglione.

Dopo la pubblicazione dell’elenco prefettizio, il sindaco, sostenuto da una parte di utenti, tentò di dimostrare che i diritti di pascolo e di semina periodica non erano altro che delle concessioni d’uso e quindi non soggetti all’applicazione della legge. Il sindaco temeva che la riduzione dei pascoli avrebbe comportato una consistente diminuzione delle entrate e gli utenti a loro volta erano preoccupati di non avere più a disposizione pascoli sufficienti. Su questo punto nel ricorso presentato dagli utenti alla Giunta si legge: “Gli abitanti del Comune di Lizzano in Belvedere, venuti a conoscenza della legge 24 giugno 1888 N. 5489 che abolisce le servitù di pascolo, legnatico, semina ecc.

Visto in pubblicazione l’elenco dei terreni di questo Comune che si ritengono soggetti a quella legge, fanno conoscere a cotesto onorevole Consesso:

1 - Che non a titolo di servitù o di privilegio ma bensì per diritto di uso remotissimo insito per l’assoluta necessità dei luoghi e dei loro interessi economici, questi comunisti fruiro sempre di quelle risorse che né apprestò il patrimonio Comunale sottomettendosi costantemente ai regolamenti di amministrazione locale e ai corrispettivi da essa imposti.

2 - Che l’abolizione di tali diritti equivarrebbe per essi alla privazione dei più essenziali bisogni della loro esistenza e alla cessazione della precipua e più vitale delle industrie del paese quale è la pastorizia;

3 - Che nessun corrispettivo sarebbe per essi giovevole ed accettabile inquantoché non potrebbero altrimenti procurarsi i mezzi cui si tenta di privarli.

4 - Che con la forzata cessazione della pastorizia ne conseguirebbe un enorme scapito per le finanze comunali da arrischiarne il fallimento a pregiudizio della generalità degli abitanti ed affievolimento dell’agricoltura locale.

Per tutte queste considerazioni di ordine e di utilità sociale perturbata i sottoscrittori di questo ricorso, a nome dei compaesani analfabeti ed assenti, fanno appello al senno illuminato e giustizia integerrima di codesta

<sup>29</sup> AUCBO, *Verballi Giunte d’arbitri*, volume 1, comune di Granaglione.

<sup>30</sup> “Bollettino degli usi civici”, 1931, Roma, pag. 1215. Relazione del Commissario per la liquidazione degli usi civici nell’Emilia ed Alte Marche 1925-1930, p. 1215.

<sup>31</sup> Per antica consuetudine nei pascoli comunali erano ammessi anche i pastori modenesi e toscani. I primi potevano far pascolare gli animali nella bandita detta Riva Alta; i secondi in quella detta Uccelliera. Ciò risulta dal regolamento comunale del 1887.



*Onorevole Giunta Arbitrale acciò voglia sostenere la conservazione dei loro antichi diritti, i quali per la loro naturale essenza e logica destinazione devono sfuggire alle sanzioni della ripetuta legge di abolizione. Lizzano li 26 Agosto 1889*<sup>32</sup>.

La Giunta tenne parzialmente conto delle richieste avanzate dagli utenti e, attuando i pieni poteri attribuiti dalla legge, mantenne indivisi i pascoli ed impose al Comune di concordare con i consigli delle frazioni le modalità di accesso ai prati. Con la stessa sentenza del 30 novembre 1892 la Giunta attribuì a ciascuna frazione una quota di bosco per l'esercizio del diritto di legnatico. Furono complessivamente assegnati agli utenti 1.337 ettari.

Tutti gli abitanti delle frazioni si costituirono in associazioni, che ancora oggi amministrano i patrimoni collettivi secondo i principi stabiliti dagli statuti, ad eccezione delle famiglie di Gabba e Grecchia che rinunciarono alla gestione diretta dei beni perché la Giunta circondariale assegnò alle due borgate solo 2.56.12 ettari di bosco.

L'istruttoria demaniale nel Comune di Lizzano in Belvedere si è conclusa nel 1942.

- La liquidazione degli usi civici nel Comune di Porretta si differenzia rispetto a quella avvenuta in altri comuni del circondario per i contrasti fra l'Amministrazione Comunale e gli abitanti di Capugnano e Castelluccio sorti in seguito alla rivendicazione del diritto di proprietà dei beni avanzata dagli utenti.

Dopo la pubblicazione dell'elenco prefettizio gli utenti presentarono un'istanza nella quale chiedevano alla Giunta di non abolire i diritti consuetudinari e a proposito del pascolo facevano presente che: *"Perché dall'abolire un tal uso ne verrebbe un danno gravissimo, che l'arte della pastorizia addoverrebbe impossibile, ed è ormai l'unica risorsa di questi alpestri paesi e addoverrebbe impossibile altresì la coltivazione di questi campi abbastanza sterili"*<sup>33</sup>. La prima reazione degli abitanti fu, anche in queste due frazioni, quella di tentare di conservare i diritti di servitù su tutto il territorio; in un secondo momento però, gli utenti, assistiti da un legale, presentarono opposizione contro la denuncia prefettizia che attribuiva al Comune la proprietà dei beni affermando di essere loro, le famiglie delle frazioni di Capugnano e Castelluccio, i veri proprietari delle terre destinate all'uso collettivo. La contrapposizione fra gli interessi degli amministrati e quelli degli amministratori rese necessaria l'applicazione di una norma prevista dall'articolo 10 del R.D. n. 510 del 3 agosto 1891, la quale stabiliva che qualora la Giunta avesse individuato un conflitto tra il Consiglio Comunale e gli utenti, avrebbe dovuto, nell'interesse degli abitanti, rimettere gli atti alla Giunta Provinciale Amministrativa la quale avrebbe dovuto procedere a nominare una commissione di utenti in rappresentanza di tutti i residenti<sup>34</sup>.

I motivi della discordia nascevano dal fatto che, effetto del riordinamento amministrativo attuato nel periodo napoleonico, l'antico Comune di Capugnano fu soppresso e i beni delle comunità di Capugnano e Castelluccio furono trasferiti al Comune di Porretta affinché fossero amministrati nell'interesse delle famiglie delle due località. L'assunzione della gestione dei beni avvenne per mezzo del rogito Fabbri del 15 giugno 1808 che in seguito andò perduto irrimediabilmente perché neanche il notaio ne conservò la matrice cosicché le ricerche effettuate presso l'archivio notarile di Bologna non produssero alcun risultato. Su presentazione del rogito Fabbri fu cambiata l'intestazione catastale a favore del Comune.

Come in altri casi di soppressione di comuni gli utenti non riuscirono a mantenere a lungo distinto l'antico patrimonio comunitario dai beni dell'Ente e le famiglie di Capugnano e Castelluccio nel tempo persero i diritti esclusivi sui beni. Nel 1825, infatti, alcuni fondi frazionali furono dati in affitto ad estranei alle comunità; negli anni successivi l'accesso ai pascoli comuni fu esteso a tutti i comunisti e nel 1881 il consiglio comunale votò la decisione di mettere a coltura una proprietà denominata Selva, sottraendola così all'uso collettivo. Senza contare che i proventi derivanti dai cospicui tagli di legname dei boschi comuni finivano ogni anno nelle casse comunali e impiegati per i bisogni della generalità degli abitanti. Solo il diritto di legnatico era riconosciuto esclusivamente agli abitanti delle frazioni di Capugnano e Castelluccio anche se in forma precaria perché l'articolo 1 del regolamento

<sup>32</sup> AUCBO, *Verbali Giunte d'arbitri*, volume 4, comune di Lizzano in Belvedere.

<sup>33</sup> AUCBO, *Verbali Giunte d'arbitri*, volume n. 6, comune di Porretta, memoria degli abitanti di Castelluccio e Capugnano.

<sup>34</sup> AUCBO, *Verbali Giunte d'arbitri*, volume n. 6, comune di Porretta. In data 3 dicembre 1891 la prefettura di Bologna nominò una commissione composta da cinque membri, tre di Castelluccio e due di Capugnano, in rappresentanza degli interessi degli utenti.

comunale del 1877 definiva i diritti originari dei frazionisti “pretesi diritti di uso civico”<sup>35</sup>.

Nella memoria conclusiva presentata dagli utenti è riportato: “Come sopra dicemmo la Rivoluzione Francese fu per l’Italia prodromo di un cambiamento nel regime popolare, e difatti basti accennare che Porretta prese soggetto alla Comunità di Capugnano, ove vi erano agglomerati molti e molti abitanti [...]. Orbene il Comune di Capugnano essendo stato aggregato al Comune di Porretta portò con se attività e beni che erano propri; e se il Comune di Porretta ne assunse la rappresentanza dei beni che erano propri dei comunisti di Capugnano e Castelluccio che non passarono al Comune di Porretta il quale aggregando gli abitanti non toglieva loro diritti che competevano, ma assumendone le tutela dovevano procurar loro il vantaggio che ne derivava dall’aggregazione senza ledere minimamente il diritto privato loro competente”<sup>36</sup>. La controparte invece concludeva che: “Per riassumere, il Comune di Capugnano si trasformò in quello di Porretta e le attività del primo di necessità passarono nel secondo, se i beni non avessero appartenuti all’ente Comune ma agli individui, allora forse la questione sarebbe possibile, bastando le cose come risulta dagli atti non è possibile provare l’ombra del dubbio”<sup>37</sup>.

In fase di giudizio la Giunta, con sentenza del 12 maggio 1892, attribuì la proprietà dei beni al Comune “quale subingredito alla comunità di Capugnano”, ma gravati da diritti di uso civico di pascolo e legnatico a favore degli abitanti delle due frazioni e non solo da quello di legnatico come proposto dal Comune nella comparsa conclusiva.

Gli utenti, ritenendo le assegnazione insufficienti ai bisogni delle famiglie<sup>38</sup>, impugnarono il verdetto arbitrale e nel 1911 la Corte d’Appello di Bologna pronunciò la sentenza definitiva che assegnava ai ricorrenti 470 ettari, contro i 337 della decisione precedente.

Anche nel Comune di Porretta Terme, come in quello di Lizzano in Belvedere, l’esistenza di associazioni di utenti che vigilavano sul corretto uso dei beni semplificò le operazioni di accertamento avviate in applicazione alla legge sul riordino degli usi civici del 1927, consentendo una più rapida chiusura delle operazioni demaniali<sup>39</sup>.

#### 4. Conclusioni

Per effetto dell’applicazione delle leggi abolitive emesse alla fine del XIX secolo nella provincia di Bologna nacquero 25 domini collettivi, di cui 23 nella valle del Reno e due, di modesta estensione, nella valle dell’Idice. Per evitare che le proprietà si dissolvessero per opera dei privati o dei comuni, il Parlamento approvò la legge n. 397 del 1894 sull’ordinamento dei domini collettivi, provvedimento che attribuiva la personalità giuridica di diritto pubblico alle associazioni di utenti che avessero adottato le norme previste dal testo. Una delle norme stabiliva che le associazioni avrebbero dovuto adottare un regolamento che stabiliva le modalità di godimento dei beni e i requisiti richiesti agli

---

<sup>35</sup> AUCBO, *Verbali Giunte d’arbitri*, volume n. 6, comune di Porretta. Regolamento per l’esercizio d’uso nei boschi e beni comunali del 16 maggio 1877: *Capo I - Dei diritti d’uso nei beni e boschi Comunali*.

Art. 1°. Sino a che non siano definitivamente perenti o limitati i pretesi diritti d’uso fin’ora esercitati dagli abitanti di questo Comune in forza di antiche consuetudini sui prodotti naturali dei beni incolti, pascoli e boschi Comunali continueranno essi a potersi esercitare nei limiti però e sotto le condizioni seguenti.

Art. 2°. I pretesi diritti d’uso che continueranno ad essere tollerati sono:

- 1 Il pascolo del bestiame ossia il semplice pascolo delle erbe e degli arbusti.

- 2 Il legnatico (fuocaggio).

Art. 3°. I suddetti diritti d’uso potranno esercitarsi in conformità e ristrettivamente a quanto è esposto nei capi secondo e terzo di questo regolamento sui beni incolti, boschi Comunali dell’antico Comune di Capugnano ed in quelle proprietà dove il Comune di Porretta ha il diritto consuetudinario di tali usi.

<sup>36</sup> AUCBO, *Verbali Giunte d’arbitri*, volume n. 6, comune di Porretta, memoria presentata a favore degli utenti in data 7 agosto 1890. A sostegno della tesi sulla proprietà delle famiglie di Capugnano e Castelluccio delle terre contestate, gli utenti citarono il rogito Baccolini del 12 maggio 1722 che dimostrava la donazione da parte della comunità, di un terreno per la costruzione di un oratorio e della chiesa della Madonna del Faggio. Dai confine citati nel rogito si sarebbe dovuto evincere che tutto il terreno circostante era di proprietà delle famiglie di Capugnano e della sua Villa.

<sup>37</sup> AUCBO, *Verbali Giunte d’arbitri*, volume n. 6, comune di Porretta, memoria conclusiva del 6 agosto 1890 a favore del Comune.

<sup>38</sup> La Giunta d’arbitri non accolse la richiesta degli utenti di affrancare l’intero patrimonio comunitario come consentito dall’articolo 9 della legge, ma, in considerazione delle condizioni in cui si trovavano, alla fine del XIX secolo, i boschi dell’Appennino Porrettano, assegnò alle frazioni un’estensione di bosco superiore alla stima del valore dei diritti fatta dal perito, inoltre ammise gli utenti ad esercitare per sette anni il diritto di legnatico su 104 ettari di bosco comunale.

<sup>39</sup> Gli accertamenti commissariali si conclusero il 15 giugno 1942.

utenti.

Non tutti gli abitanti delle frazioni interessate si costituirono in associazioni, ma dove questo è avvenuto i consorzi di utilisti continuano ancora oggi ad amministrare il patrimonio collettivo nel rispetto degli statuti e dei diritti delle generazioni future.

Dopo dieci anni dall'applicazione della legge il ministro dell'agricoltura Luigi Rava presentò al Parlamento una dettagliata relazione sull'andamento dei domini collettivi; le notizie contenute nella relazione sono ancora oggi di fondamentale importanza per la grande quantità ed accuratezza dei dati contenuti.

**Tabella II**  
**Riepilogo enti censiti e osservazioni**  
**tratte dalla Relazione Rava del 1905**

<b>Enti censiti, estensione dei terreni e loro natura</b>	<b>Osservazioni sul funzionamento degli enti di gestione tratte dalle tabelle allegate alla relazione presentata dal ministro dell'agricoltura Luigi Rava alla Camera dei deputati il 4 aprile 1905</b>
<b>Comune di Gaggio</b>	
Comunanza di Gaggio Montano, 300.37.90 ettari di terreni pascolivi, seminativi e, in piccola parte, anche di bosco.	Non è stata costituita l'amministrazione né fu mai deliberato il regolamento. La Giunta degli arbitri, invece di assegnare i beni all'ente collettivo, ha assegnato determinate quote di terreno ai singoli utenti in piena e libera proprietà, mediante il pagamento al Comune di un canone annuo di complessive lire 2.000 con facoltà d'affrancazione pagando al Comune la somma di L. 40.000.
Comune di Granaglione	
Associazione degli utilisti di Biagioni con Vizzero, 20.21.50 ettari di terreni pascolivi e boschivi.	Il regolamento fu deliberato dal Consiglio comunale il 4 novembre 1901 e l'amministrazione fu affidata dalla G.P.A. al Comune sin dal 2 novembre 1898. I frazionisti non si sono costituiti in Ente a causa dello scarso valore dei terreni che sono rocciosi o non adatti alla coltivazione. Ora tali terreni sono in possesso del Comune il quale ne avrebbe iniziato il rimboschimento.
Associazione di Casa Calistri, 84.37.00 ettari di terreni pascolivi e boschivi.	Il regolamento fu deliberato da un commissario prefettizio e il 30 novembre 1898 approvato dalla G.P.A. Non si è mai costituita l'associazione per i motivi analoghi a quelli della frazione di Biagioni con Vizzero.
Consorzio degli utilisti di Granaglione, Boschi e Capanne con Lustrola, 234.12.60 ettari di terreni pascolivi e boschivi.	Il Regolamento deliberato dagli utenti il 25 settembre 1898 e fu approvato dalla G.P.A. il 31 gennaio 1899 <sup>42</sup> . Da notizie fornite dalla Prefettura risulta che l'Ente funziona regolarmente, però è causa di dissidi col Comune la mal tracciata linea di demarcazione tra i terreni del Consorzio e quelli del Comune.
Comune di Lizzano	
Consorzio degli Utilisti della parrocchia di Lizzano, 50.78.10 ettari di boschi, pascoli e terreni atti a cultura.	Il Regolamento deliberato dagli utenti il 10 ottobre 1897 non risulta ancora approvato dalla Giunta provinciale amministrativa. Per quanto si riferisce al pascolo risulta dal regolamento di questo e degli altri tre consorzi costituiti nel comune che il godimento di esso è promiscuo per tutti gli utenti del comune su tutti i terreni dei quattro enti e ciò per disposizione sancita nella decisione della Giunta d'arbitri.
Consorzio parrocchiale degli utenti di Montecatoli dell'Alpe, 125.23.50 ettari di boschi, pascoli e in piccola parte terreni seminativi.	Il Regolamento deliberato dagli utenti il 5 agosto 1899 è stato approvato dalla Giunta provinciale amministrativa. Per quanto si riferisce al pascolo, vedasi quanto è detto nella nota concernente il Consorzio degli utilisti della parrocchia di Lizzano.

Consorzio degli utilisti di Pianaccio, 288.19.10 ettari di boschi e pascoli.	Il Regolamento, approvato dagli utenti il 1° novembre 1896, fu dai medesimi modificato il 25 ottobre 1903 soltanto per ciò che riguarda la durata in carica dei consiglieri. Non risulta però che tale modificazione sia stata approvata dalla G.P.A. Per quanto si riferisce al pascolo vedasi quanto è detto nella nota concernente il Consorzio degli utilisti della parrocchia di Lizzano.
Consorzio degli utilisti di Vidiciatico, Chiesina e Rocca Corneta, 867.37.30 ettari di boschi e pascoli e in piccola parte terreni atti alla coltivazione.	Il Regolamento approvato dagli utenti il 4 agosto 1901 non è stato portato all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa perché né il consiglio d'amministrazione né altri si sono più occupati del consorzio. Non si sono nemmeno rinnovate le cariche sociali <sup>43</sup> . Per quanto si riferisce al pascolo vedasi quanto è detto nella nota concernente il Consorzio degli utilisti della parrocchia di Lizzano.
<b>Enti censiti, estensione dei terreni e loro natura</b>	<b>Osservazioni sul funzionamento degli enti di gestione tratte dalle tabelle allegate alla relazione presentata dal ministro dell'agricoltura Luigi Rava alla Camera dei deputati il 4 aprile 1905</b>
<b>Comune di Camugnano</b>	
Comunanza della frazione di Baigno, 142.68.90 ettari di terreni boschivi e pascolivi.	Non è mai stata costituita l'amministrazione né fu mai deliberato il regolamento. Gli utenti hanno proceduto alla divisione illegale dei beni, in via amichevole e senza la formalità dell'atto pubblico di divisione.
Comunanza della frazione di San Damiano, 2.44.80 ettari di boschi e pascoli.	Non è mai stata costituita l'amministrazione né non fu mai deliberato il regolamento. I beni sono tuttora indivisi.
Comunanza della frazione di Vigo, 84.05.40 ettari di boschi e pascoli.	Non è mai stata costituita l'amministrazione, né non fu mai deliberato il regolamento. Da notizie fornite dalla prefettura risulta che gli utenti procedettero alla illegale divisione dei beni fra di loro senza la formalità dell'atto pubblico.
Comunanza della frazione di Mogne, 46.33.60 ettari di boschi e pascoli.	Non è mai stata costituita l'amministrazione, né fu mai deliberato il regolamento. I beni sono tuttora indivisi <sup>44</sup> . Da notizie fornite dalla prefettura risulta che gli utenti procedettero alla illegale divisione dei beni senza la formalità dell'atto pubblico.
Comunanza di Monte di Badi in frazione di Stagno, 3.36.40 ettari di boschi e pascoli.	Non è mai stata costituita l'amministrazione, né fu mai deliberato il regolamento perché i terreni assegnati sono quasi sterili e furono goduti per qualche tempo a pascolo comune ma poi furono lasciati in abbandono perché ritenuti infruttiferi anche come pascolativi. La prefettura aggiunge che nessuno paga l'imposta fondiaria.
Comunanza della frazione di Burzanella 80.18.500 ettari di boschi e pascoli.	Non è mai stata costituita l'amministrazione né fu mai deliberato il regolamento. Da notizie fornite dalla prefettura risulta che gli utenti procedettero alla illegale divisione dei beni fra di loro per atto notarile.
Comunanza della frazione di Camugnano, 63.72.80 ettari di boschi e pascoli.	Come sopra.
Comunanza della frazione di Carpineta, 70.42.40 ettari di boschi e pascoli.	Come sopra.
Comunanza della frazione di Chiaporato, 86.81.00 ettari di boschi e pascoli.	Come sopra.
Comunanza della frazione di Guzzano, 113.67.70 ettari di boschi e pascoli.	Come sopra.
Comunanza della frazione di Stagno, 90.75.40 ettari di boschi e pascoli.	Come sopra



Comunanza della frazione di Verzunno, 7.85.20 ettari di boschi e pascoli.	Come sopra
Consorzio degli utenti del dominio collettivo di Bargi <sup>45</sup> , 66.62.90 ettari di boschi e pascoli.	Il regolamento è stato approvato dall'assemblea degli utenti il 1° febbraio 1895 e, da parte della Giunta provinciale amministrativa, il 21 luglio 1897.
<b>Comune di Porretta</b>	
Associazione degli utilisti della frazione di Capugnano, 160.99.60 ettari di boschi e pascoli.	Questa associazione e quella di Castelluccio fino al 12 aprile 1898 formavano un solo ente che si reggeva con le norme dell'unico regolamento deliberato dagli utenti il 25 agosto 1895 e approvato dalla G.P.A. il 13 gennaio 1898. In detto anno avvenne la divisione in due associazioni distinte, le quali deliberarono di adottare il precedente regolamento già approvato dalle G.P.A. Qualche modifica successivamente fatta dall'associazione di Capugnano fu approvata il 10 gennaio 1903 dalla G.P.A.
Associazione della frazione di Castelluccio, 176.90.90 ettari di boschi e pascoli.	Questa associazione e quella di Capugnano fino al 12 aprile 1898 formavano un solo ente che si reggeva con le norme dell'unico regolamento deliberato dagli utenti il 25 agosto 1895 e approvato dalla G.P.A. il 13 gennaio 1898.